

domando se si doveva rivangare queste cose, quando il Ministero aveva l'appoggio della Camera per accordare la pensione alla vedova di un ufficiale morto sul campo di battaglia.

Potrebbe forse questa circostanza trarre alla conseguenza, come diceva l'onorevole presidente del Consiglio, di menomare la disciplina nell'esercito? Io credo di no, perchè la condizione in cui si trova la vedova di quest'ufficiale è così fuori dell'ordinario, e perchè in ogni caso il voto della Camera è quasi una legge.

Se poi le precedenti Legislature hanno molte volte raccomandato ai passati ministri di andare a rilento nell'accordare pensioni, non hanno mai inteso di menomare le pensioni alle vedove dei valorosi che, come l'ufficiale di cui si tratta, hanno dato la vita pel paese.

Le precedenti Legislature hanno dovuto assumersi il peso di milioni di pensioni date a servitori, i quali avevano lavorato non per il bene della patria e per la sua libertà, ma contro la patria e contro la libertà. (Bravo! Bene! *dalla Camera e dalle gallerie*)

Ecco la ragione per la quale quelle liberali Assemblee malvolentieri subivano l'enorme carico; ma nè esse, nè la Camera attuale vorranno lamentarsi di assumerselo per chi per la patria e per la libertà ha data la vita! (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. Il deputato Bernardi invia al seggio della Presidenza la seguente risoluzione:

« La Camera, considerando che la patria ha debito di onore e di gratitudine verso chi morì combattendo per essa, a provvedere a che le mogli ed i figli orfani abbiano, in caso di bisogno, conveniente trattamento, invita il Ministero a presentare apposita legge che provveda nei casi non contemplati nelle vigenti leggi. » (Sì! sì! Bene!)

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Dichiaro a nome del Ministero di accettare quest'ordine del giorno che ci richiama ai principii, senza i quali credo che noi falliremmo al grande nostro scopo di amministrare bene gl'interessi della patria. (Bene!)

Distinguiamo quello che viene dal sentimento, dal cuore, da quello che viene dalla ragione; quella norma inconcussa, senza di cui non vi sarebbe civile reggimento, senza cui non raggiungeremmo mai quel santissimo scopo che ci proponiamo, vale a dire l'osservanza della legge, il mantenimento dell'ordine, e per mezzo dell'ordine la libertà.

Sì, vuoi premiare quando realmente un premio si debbe; ma dove vi ha una norma che determina il medesimo, questa debbesi seguire, e conferirlo nei modi e casi che essa stabilisce.

Accennavasi testè al modo d'interpretare le leggi.

Signori, sono due i modi d'interpretazione: i tribunali interpretano, ed altri ancora interpreta. Interpretano i tribunali la legge nei singoli casi, non obbligatoriamente per tutti ma solo per le parti tra le quali viene il giudizio pronunziato.

Lo interpretare la legge in modo obbligatorio per tutti, spetta solo a colui che la fa. Queste ultime, come ognuno sa, chiamansi *leggi dichiarative*, le quali in ciò si distinguono dalle altre, che la interpretazione risale al tempo della legge interpretata, e fa sì che questa abbia quel senso e quel significato che le viene con la nuova legge attribuito.

Dunque bene sta che i soli tribunali interpretino le leggi, e ad essi spetti il farlo nei singoli casi; ma questa interpretazione non ha forza se non nel caso al loro giudizio sottoposto; e solamente al Parlamento in unione col Re spetta d'interpretare la legge in modo obbligatorio per tutti.

Or bene l'onorevole Bernardi propone un ordine del giorno, a norma del quale chiede che il Governo presenti una legge dichiarativa; io dissi che a nome del Ministero accettavo questa proposizione, e certo il Governo farà il debito suo.

FANTI, ministro della guerra. Io sono molto lieto che questo incidente abbia dato origine a una proposta così generosa, per la quale io vi anticipo, a nome dell'armata, i miei più sentiti ringraziamenti. (*Bravo!*)

CHIAVES, relatore. La Commissione quando si è occupata di questa petizione ebbe sempre presente questo principio che il Ministero aveva per avventura creduto suo stretto dovere di procedere come procedè, e segnatamente l'egregio generale, che presiede a quel dicastero: non le venne quindi in mente mai che nel procedere del Ministero o della Camera potesse ravvisarsi un'ombra qualsiasi di conflitto per quanto insignificante tra il Governo e la Camera.

Questa questione, o signori, credo voglia essere sgombrata da due equivoci; li chiamerò così, perchè tali mi sembrano: l'uno si è che la Commissione abbia proposto le sue conclusioni alla Camera nella intenzione che la Camera eserciti una autorità giuridica sul Ministero.

La Giunta delle petizioni rinviò al Ministero la petizione dicendo: perchè venga provveduto in conseguenza; e, riferendosi allo Statuto, noi vediamo che la Giunta delle petizioni, quando conchiude per un rinvio d'una petizione al Ministero, si è perchè ne sia tenuto conto, e vi siano usati gli opportuni riguardi; ma non vuol dire che abbia con ciò vincolato nè punto nè poco la volontà del Ministero, quando egli credesse tuttavia (non ostante il voto della Camera) di non far ciò che la Camera nella sua saviezza suppose debba aver luogo.

Un'altra considerazione, la quale giova a semplificare la questione, è questa.

Si dice: osserviamo la legge, tutela di ogni diritto, di ogni dovere, e principio d'ordine è l'osservanza della legge!

Ma è da un pezzo che la Commissione conosce questo principio, e non occorre che venissero ora contro le sue conclusioni ripetute dal signor guardasigilli e riprodotte queste osservazioni, le quali ella divide assolutamente.

La Commissione, appunto perchè riconobbe che suprema regola e superiore a tutti i riguardi si è l'applicazione della legge e l'osservanza della medesima, dal punto che venne nella convinzione che la legge del 1850 attribuiva alla vedova Massuero il diritto alla pensione, non poté a meno di proporre alla Camera questa conclusione.

Signori, noi non veniamo ora qui in via di sentimento a proporvi questa deliberazione, come sembrava accennare il ministro di grazia e giustizia, noi veniamo convinti che la legge appoggia la domanda della petente.

A questo proposito ciò che mi ha incontestabilmente convinto della giustizia della domanda, sono le dichiarazioni del ministro della guerra, il quale è venuto a dire che, quando si pareggiarono gli ufficiali in disponibilità agli ufficiali in aspettativa, si pareggiarono solo per quanto riflette il soldo, e non per altro; adunque non si pareggiarono per ciò che riflette l'autorizzazione a contrar matrimonio. . .

MINISTRO DELLA GUERRA. Al contrario, fu la differenza solo per il soldo.

CHIAVES, relatore. L'onorevole ministro vorrà forse dirmi che la qualità di disponibilità è più rigida ancora che l'aspettativa; dunque, se non è permesso agli ufficiali in aspettativa il maritarsi, a fortiori non dovesse esserlo agli ufficiali in disponibilità.

Ma tanto meglio per la petente, perchè gli ufficiali lom-